



- 2 FEB. 2022

Data

Protocollo N°46380 Class: G. 820.04.1 Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1: estensione dell'obbligo di vaccinazione anti-COVID19 agli ultra cinquantenni.

Ai
Direttori Generali
Direttori Sanitari
Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Direttori Servizi Igiene e Sanità Pubblica

Aziende ULSS Regione del Veneto

e p.c.
Assessore a Sanità, Servizi sociali e
Programmazione socio-sanitaria
Direttore Generale Area Sanità e Sociale

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, sono state apportate significative integrazioni alla platea di persone soggette all'obbligo di vaccinazione anti-COVID19 introdotto dal decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 e dalle sue successive modifiche e integrazioni.

In assenza di specifiche indicazioni attuative nazionali, si intende con la presente richiamare le principali disposizioni introdotte dalla citata normativa.

Ambito di applicazione

Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione anti-COVID19, già previsto per determinate categorie professionali, è stato esteso anche ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione Europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiranno il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore di tale disposizione.

Esenzioni

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal Medico di Medicina Generale dell'assistito o dal Medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione (circolare n. 35309 del

Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin - S. Polo, 2513 - 30123 Venezia – tel. 0412793455 - 1411 - 1473
area.sanitasociale@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



4 agosto 2021 e successive precisazioni, con la quale sono state indicate le principali controindicazioni alla vaccinazione): in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Si precisa che l'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

Sanzioni

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, la norma nazionale prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in uno dei seguenti casi:

- soggetti che alla data del 1 febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti dalle note circolari del Ministero della salute;
- soggetti che a decorrere dal 1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

In particolare, l'attuale procedura per l'irrogazione della sanzione prevede quanto segue:

1. il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, comunica al soggetto risultato inadempiente l'avvio del procedimento sanzionatorio;
2. il soggetto, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione, comunica all'Azienda ULSS competente per territorio eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità, dandone notizia all'Agenzia delle entrate - Riscossione;
3. l'Azienda ULSS competente per territorio, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 2) e previo eventuale contraddittorio con l'interessato, qualora ne ricorrano le condizioni trasmette all'Agenzia delle entrate - Riscossione, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi;
4. l'Agenzia delle entrate - Riscossione, nel caso in cui l'Azienda ULSS competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale o l'impossibilità di adempiervi, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Concludendo, si evidenzia che il citato DL 1/2022 risulta ancora in fase di conversione e che da parte delle Regioni e Province autonome sono già state presentate proposte di emendamento al fine di semplificare l'iter sopra descritto e ridurre il sovraccarico di lavoro per le Aziende ULSS.

Cordiali saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
dr.ssa *Francesca Russo*

Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin - S. Polo, 2513 - 30123 Venezia – tel. 0412793455 - 1411 - 1473
area.sanitasociale@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it